



**CORTE FEDERALE DI APPELLO
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
DECISIONE N. 02/2017**

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Nelle persone di

Presidente Dott. Carlo Deodato

Componenti Avv. Cecilia Carrara

Prof. Avv. Alberto Gambino (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 02/CFA/2017 introdotto con ricorso ex art. 47 del Regolamento di giustizia federale e art. 21, co. 4, dello Statuto Federale dal sig. Daniele Scarpa, avente ad oggetto l'impugnazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva FICK del 6 agosto 2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 47 del Regolamento di giustizia federale e art. 21, co. 4, dello Statuto della Federazione Italiana Canoa e Kayak, il sig. Daniele Scarpa ha chiesto alla Corte Federale di Appello FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak) di *"accertare la violazione delle norme statutarie e regolamentarie, nonché dell'art. 48 Cost. e per l'effetto dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace l'assemblea elettiva del 6 agosto 2017 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti"*.

A fondamento di questa domanda, il ricorrente, premesso lo svolgimento, in data 6 agosto 2017, dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK per le nomine delle cariche federali, ovvero Presidente, Consiglieri e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni del 22 ottobre 2016 – annullate



da questa Corte per mancanza della timbratura e siglatura delle schede da parte della Commissione Verifica poteri – ha rilevato che le schede utilizzate il 6 agosto 2017 per l'elezione degli Organi Federali, consegnate in sede di accreditamento, riportavano la stampa di un "codice a barre" indicante la potenzialità del voto e che, essendo tale codice presumibilmente differente per ogni scheda, rendeva queste ultime *"identificabili e, di conseguenza, parimenti identificabile l'elettore"*, determinando così la nullità della votazione per contrarietà alle norme statutarie e regolamentari, e in particolare all'art. 47 del regolamento organico, nonché per contrarietà all'art. 48 Cost.

Inoltre, secondo il ricorrente, tale modalità costituirebbe un sistema misto di votazione, a metà tra il voto cartaceo e quello elettronico previsti dall'art. 47 del Regolamento Organico, come tale assolutamente arbitrario e violativo delle disposizioni contenute nel predetto articolo.

Lamenta ancora il ricorrente che, in vista delle nuove elezioni, lo stesso e altri candidati erano stati assicurati dal Commissario Straordinario, Dott. A. Miglietta, circa le modalità di voto, e precisamente che *"il sistema di voto prescelto sarebbe stato cartaceo, con scrutinio manuale e successiva lettura ottica, al solo fine di ottenere una ulteriore verifica del corretto esito elettorale, senza alcuna possibilità di ricondurre le schede votate a chi ha espresso il voto"*.

Le stesse assicurazioni, afferma il ricorrente, venivano date dal Segretario Generale Dott. S. Sanzo, che in un incontro tenutosi il 6 agosto 2017, in un orario antecedente alle elezioni, ribadiva che le schede non avrebbero avuto alcun segno identificativo, ma esclusivamente timbro e sigla della Commissione Verifica Poteri e l'indicazione dei voti spettanti.

Con memoria difensiva autorizzata con ordinanza del 20 settembre 2017, il ricorrente ha poi rilevato la mancanza della descrizione delle modalità di svolgimento di accredito, voto e scrutinio nel verbale di assemblea elettiva, chiedendo poi di verificare il voto del candidato, poi ritiratosi, Luca Cecchinelli.

La FICK si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso *"per la sua genericità e indeterminatezza, e per l'evidente fine emulativo ed esplorativo"*.

Rileva la federazione come il ricorso si fondi su una mera "presunzione", senza che venga fornita alcuna prova circa il rapporto tra i codici a barre dei certificati elettorali e delle schede.

lb

MT



In via subordinata la Federazione eccepisce comunque l'infondatezza del ricorso.

Essa rileva come sia lo stesso Statuto a prevedere un voto ponderato a seconda della qualità del votante, e che pertanto l'elettore debba essere individuato non solo al fine di verificarne l'identità e determinare il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità della costituzione dell'Assemblea elettiva, ma altresì per attribuire a ciascun voto il corretto peso.

Rileva la federazione come la modalità di accredito, effettuata tramite consegna di un certificato elettorale provvisto di codice a barre identificativo, fosse volta solo ad individuare l'elettore e il peso del suo voto ai fini della consegna della scheda, e che il programma di gestione degli accrediti e di creazione dei relativi certificati elettorali fosse autonomo e in nessun modo collegabile al programma per il conteggio dei voti delle schede elettorali.

Le schede, invece, si differenziavano cromaticamente a seconda della carica da eleggere, nonché per il peso del voto attribuito all'elettore, indicato tanto numericamente, quanto attraverso il codice a barre.

Il codice a barre della scheda elettorale era quindi diverso da quello del certificato elettorale: se quest'ultimo indicava l'elettore, il primo indicava solamente il peso del voto, con la conseguenza che le schede con eguale colore e peso non potevano essere in alcun modo distinte a seconda dell'elettore, proprio perché una volta individuato il peso del voto dell'elettore e consegnata la scheda, quest'ultima non era più riconducibile all'elettore.

A ciò la Federazione aggiunge che la consegna delle schede agli elettori è avvenuta manualmente e casualmente, ovvero seguendo l'ordine di presentazione degli elettori, sicché era impossibile anche un abbinamento manuale delle schede, senza considerare che comunque, successivamente, non sarebbe stato più possibile distinguere le schede.

La successiva lettura elettronica delle schede, pertanto, consentiva la sola determinazione del peso del voto, non anche dell'identità dell'elettore.

La Federazione, alla luce del fatto che il sig. Scarpa abbia partecipato alle elezioni nella qualità di candidato alla carica di presidente della FICK, e che in quell'occasione avesse già constatato le modalità di voto, nonché del fatto che lo stesso avesse ricevuto le più ampie rassicurazioni circa il corretto svolgimento delle stesse, decidendo comunque di proporre ricorso, chiede che di ciò si tenga conto ai fini della liquidazione delle spese e del

LD
PF



risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'art. 49, co. 6, Statuto FICK, e dell'art. 2, co. 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

La Federazione ha depositato in giudizio il verbale dell'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva della FICK del 6 agosto 2017, copia delle schede utilizzate in occasione delle elezioni e dei certificati elettorali.

All'udienza del 18 ottobre 2017 erano presenti il sig. Daniele Scarpa, assistito dall'Avv. Daniela Liccardi, la quale precisava le argomentazioni difensive e reiterava la richiesta di una consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il sistema di voto utilizzato dall'Assemblea Elettiva.

Era altresì presente il sig. Luciano Buonfiglio, nella qualità di rappresentante legale della FICK, assistito dall'Avv. Luigi Carvelli, il quale precisava le argomentazioni difensive e reiterava l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Al termine degli interventi, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume rilievo pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla FICK. L'eccezione è fondata e va accolta.

L'impugnazione in esame si rivela, a ben vedere, fondata su una tesi solo genericamente sostenuta, ma sprovvista della necessaria puntualizzazione censoria, richiesta per la contestazione in giudizio dei risultati di una competizione elettorale.

Il sig. Scarpa, infatti, non ha allegato, come, invece, avrebbe dovuto, alcuna argomentazione idonea a suffragare, neanche in astratto, l'assunto della violazione del principio di segretezza del voto.

Il ricorso si fonda sulla mera presunzione che i codici a barre riportati sui certificati elettorali e sulle schede elettorali abbiano reso identificabili gli elettori e la scheda.

Il ricorrente non ha, tuttavia, svolto alcuna deduzione e, a fortiori, neanche un principio di prova in ordine alla idoneità del metodo di voto adottato a inficiare il principio di segretezza del voto, in occasione delle elezioni del 6 agosto 2017.

Nell'atto introduttivo del giudizio non vi è, infatti, neanche l'allegazione del meccanismo che, secondo la prospettazione censoria, permetta la dedotta identificabilità del votante né, a maggior ragione, alcun riferimento specifico alla identificazione di un solo elettore



mediante i codici a barre riportati sulle schede, e sul rapporto tra i codici a barre e la violazione del principio di segretezza del voto; si tratta bensì della critica ad un sistema di voto, accompagnata da una mera presunzione di violazione delle norme e dei principi in tema di segretezza.

Né, d'altro canto, alla inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi e alla connessa carenza probatoria può sopperire una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal ricorrente, la quale sarebbe altresì superflua, attese le evidenze emerse dai modelli di schede elettorali prodotte dalla Federazione, come meglio si rileverà a breve.

In questo scenario rileva senz'altro la giurisprudenza amministrativa in materia di ricorsi elettorali, condivisa da questa Corte, ad avviso della quale il principio di specificazione dei motivi, seppur lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate, con la precisazione che un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, da una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa (così Cons. St., ad plen., 20 novembre 2014, n. 32).

Alla luce di queste considerazioni, la Corte reputa che il ricorso sia esplorativo e, quindi, inammissibile.

Per completezza, si rileva come il ricorso sia comunque infondato nel merito.

Dalle modalità di votazione non risulta violato l'art. 47 del Regolamento Organico FICK, poiché, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le elezioni del 6 agosto 2017 si sono svolte con un sistema cartaceo e manuale (la consegna delle schede è avvenuta manualmente, così come l'espressione del voto) e i codici a barre sulle schede hanno assolto alla sola funzione di verificare l'esattezza del conteggio dei voti in relazione al peso assegnato al voto di ciascun elettore, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico, senza consentire l'identificazione dell'elettore.

Sul punto risultano condivisibili le osservazioni della Federazione resistente, suffragate dai documenti depositati in giudizio.

Dall'esame delle schede è, in particolare, evidente che il codice a barre aveva la mera funzione di riprodurre il peso del voto già indicato numericamente nella scheda, al fine di



ridurre o eliminare ogni margine di errore al momento del conteggio dei voti, tramite una verifica elettronica.

Il codice a barre posto sulle schede rispondeva esclusivamente all'esigenza di consentire il conteggio dei voti in funzione del "peso" attribuito ai medesimi, né vi è prova di un possibile rapporto tra singola scheda e codice a barre, posto che sulle schede dello stesso tipo (peso e carica da eleggere) figura lo stesso codice, e che l'attribuzione delle stesse è avvenuta in maniera del tutto casuale, senza considerare che una improbabile consegna programmata delle schede sarebbe comunque stata neutralizzata dalla predetta identità delle stesse.

Né vi è prova di un possibile rapporto tra il codice a barre dei certificati elettorali e quello delle schede. Al contrario, dai modelli di schede elettorali prodotti dalla Federazione risulta chiaramente come il codice dei certificati elettorali, che richiama i dati già riportati in forma grafica sul certificato elettorale (nome, cognome, associazione, qualifica, eventuali deleghe), assolve alla funzione di verifica della sola identità dell'elettore del tipo di scheda da consegnare, sempre secondo la distinzione in funzione del peso del voto; il codice delle schede, invece, consentiva la sola determinazione del peso del voto, e non era in alcun modo collegato o riconducibile al codice a barre del certificato elettorale e quindi all'identità dell'elettore. Pertanto, una volta consegnata la scheda con il codice a barre identico alle altre schede con il medesimo "peso", l'identificazione dell'elettore diveniva impossibile.

Priva di pregio appare, così, anche la contestazione del ricorrente circa il venir meno, da parte di taluni organi federali, alle rassicurazioni prestate prima delle elezioni. In particolare, il Commissario Straordinario, dott. A. Miglietta, affermava che *"il sistema di voto prescelto sarebbe stato cartaceo, con scrutinio manuale e successiva lettura ottica, al solo fine di ottenere una ulteriore verifica del corretto esito elettorale, senza alcuna possibilità di ricondurre le schede votate a chi ha espresso il voto"*; e così è stato: il sistema di voto è stato cartaceo, con lettura ottica proprio del codice a barre indicante il solo peso del voto, al fine di azzerare il margine di errore nel conteggio, e senza possibilità di ricondurre le schede votate a chi ha espresso il voto.

Ciò dimostra come il sig. Scarpa fosse perfettamente a conoscenza della modalità di voto e della successiva lettura ottica delle schede elettorali.



Per quanto detto, il ricorso, oltre che inammissibile, per le ragioni di cui sopra, dev'essere giudicato, in ogni caso, infondato anche nel merito.

Nel giudizio appena formulato restano, infine, assorbite le ulteriori argomentazioni e le istanze istruttorie articolate nella memoria depositata dal ricorrente, siccome, per un verso, irritualmente introdotte in un atto difensivo successivo al ricorso introduttivo e, per un altro verso, inidonee a sovvertire l'esito reiettivo ut supra raggiunto (risultando, in particolare, del tutto ininfluenza la regolarità del voto del solo tesserato Luca Cecchinelli, peraltro contestata con argomentazioni non del tutto chiare).

Alla stregua delle considerazioni che seguono, il ricorso dev'essere, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


Non appaiono, invece, ravvisabili gli estremi del risarcimento del danno per lite temeraria, pure richiesto dalla Federazione resistente.

P.Q.M.


Il Collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Federazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2017.

Il Presidente
Presidente Dott. Carlo Deodato



Il Relatore
Prof. Avv. Alberto Gambino



Depositata in Roma in data 31 ottobre 2017